

**Circolare del Ministero dell'Interno n. 46 del 6/6/1961**  
**OGGETTO: Domande di deroga presentate ai sensi dell'art. 101 del Decreto**  
**Ministeriale 31 luglio 1934.**

Si è rilevato che alcuni Comandi dei Corpi VV.F., nell'inviare domande di deroga ai sensi dell'art. 101 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, si rivolgono a questo Ministero chiedendo di inoltrare la domanda predetta alla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili per il relativo esame e parere. tale procedura è in contrasto con il contenuto del predetto articolo sia nella sostanza che nella forma. Si rammenta infatti che la sopra citata disposizione di legge attribuisce al Ministero dell'Interno e non alla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili la facoltà di concedere deroghe all'osservanza delle norme di sicurezza, pur facendogli obbligo di sentire il parere di detta Commissione. In conseguenza, spetta a questo Ministero di giudicare sull'opportunità di inoltrare o meno la richiesta pervenuta dai comandi VV.F. alla commissione già citata per l'esame ed il parere di competenza e di concedere successivamente, se del caso, la deroga richiesta dalle ditte.

Ciò premesso, per una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 101 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, si invitano i Comandi in indirizzo a limitarsi a trasmettere le domande di deroga, presentate dalle ditte, a questo Ministero, accompagnandole con propria relazione e parere.